



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 23

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani \*

**MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE D'ORIGINE "QUALITÀ VENETO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 aprile 2010.  
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **TERZA** e ai Consiglieri regionali il 25 maggio 2010.

---

\* Il Presidente della Regione Zaia con nota del 26 maggio 2010, prot. 6624 del 27 maggio 2010, ha ritirato la propria firma.

## MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE D'ORIGINE "QUALITÀ VENETO"

*Relazione:*

*È noto che il fenomeno della globalizzazione ha favorito la crescita progressiva delle relazioni e degli scambi a livello mondiale in diversi ambiti, il cui effetto primo è stato una decisa convergenza economica tra i Paesi del mondo, a vantaggio di uno sviluppo e una ricchezza mondiali, però, non sempre rispettosi del cosiddetto sviluppo sostenibile. La globalizzazione, cioè, è stata attuata in modo selvaggio senza assumere dentro i criteri del commercio internazionale un limite allo sfruttamento delle risorse umane e ambientali, senza regole chiare e uguali per tutti. Tale fenomeno, pertanto, se non opportunamente regolato, può provocare effetti negativi a medio lungo termine. Insomma, "la globalizzazione non è in sé malvagia, ma necessita di forti regole che prevengano suoi effetti disordinati su scala planetaria" come affermato da Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia e già senior vicepresidente della Banca Mondiale.*

*Tra i possibili, e sicuramente probabili, effetti negativi della globalizzazione figura anche quello della minore qualità dei prodotti e dei maggiori rischi che ciò può comportare per i consumatori, anche sotto l'aspetto della tutela della salute.*

*A livello comunitario numerose sono le norme che stanno offrendo sempre più importanti garanzie al consumatore, soprattutto in campo agroalimentare (DOP, IGP, DOC ecc.), ma non solo. Infatti, sono attualmente in discussione alcune proposte di atti legislativi comunitari che, avendo come obiettivo la maggiore tutela del consumatore, prevedono di indicare obbligatoriamente l'origine sui prodotti di provenienza e fabbricazione extra comunitaria.*

*Ciò che si desidera è mettere in grado il consumatore di identificare specifiche proprietà, caratteristiche, tipicità, peculiarità e unicità del prodotto, nonché le modalità e la qualità dei relativi processi produttivi. Si vuole, cioè, garantire al consumatore che il prodotto che sta consumando, oltre ad avere buone qualità intrinseche è stato realizzato, fabbricato, con precise regole per impedire lo sfruttamento delle risorse umane e consentire il rispetto dell'ambiente.*

*Per raggiungere tale importante obiettivo occorre uno sforzo ed un impegno anche a livello regionale: per questo motivo alcune regioni europee e, in Italia, l'Alto-Adige-Sudtirolo, hanno approvato leggi per la creazione di marchi, cosiddetti "ombrello", di qualità e di origine come quello che si vuole proporre con la presente proposta di legge. La promozione del marchio avrebbe, quindi, l'effetto di fornire una forte garanzia di qualità ai consumatori attraverso un'adeguata informazione sui vantaggi di consumare prodotti e servizi che rispettano rigidi disciplinari. Va evidenziato, inoltre, che leggi simili sono state approvate dall'UE sia sotto il profilo della conformità al diritto europeo, sia sotto quello del rispetto della normativa sulla concorrenza. Su questo secondo aspetto è, infatti, da rilevare che il ruolo dell'Ente pubblico (nel caso di questa proposta di legge rappresentato dalla Regione e dal sistema camerale) si sostanzia anche in investimenti a favore della promozione del cosiddetto "marchio ombrello", promozione che diventerebbe uno dei vantaggi per cui le aziende accetterebbero*

*le severe regole dei disciplinari che verranno definiti per categorie di prodotto a servizio. I disciplinari stessi dovrebbero essere espressione dell'accordo delle imprese e delle associazioni dei consumatori. Non è da sottovalutare, altresì, l'effetto di promozione che avvantaggerebbe soprattutto le imprese più piccole e più svantaggiate dalle regole del mercato globale. La presente proposta di legge, per tutelare queste piccole imprese, che hanno pochi mezzi per difendersi dalla concorrenza sleale, prevede anche una tutela legale fornita attraverso gli enti pubblici.*

*Riassumendo con la presente proposta di legge si intende:*

- *affrontare alcune conseguenze negative legate alla cosiddetta globalizzazione con particolare riferimento alla tutela del consumatore e alla concorrenza sleale extra europea;*
- *rafforzare il dialogo fra le imprese e i consumatori consentendo ai consumatori stessi di avere adeguate informazioni sui prodotti da acquistare al fine di tutelarne la salute e la chiara e trasparente conoscenza;*
- *aiutare le imprese più piccole a disporre di un marchio che permetta loro di compensare la difficoltà di disporre di marchi d'azienda universalmente riconosciuti;*
- *premiare le imprese più virtuose che accettano rigorosi parametri di qualità attraverso adeguata informazione e promozione presso il pubblico ed i consumatori;*
- *consentire alle imprese che vorranno fregiarsi del marchio di competere con strumenti più efficaci sia a livello locale che globale;*
- *tutelare le imprese i cui prodotti vengono imitati e/o i cui diritti di proprietà intellettuale vengono violati sia a livello locale che globale;*
- *premiare le imprese che più rispettano l'ambiente, la salute dei propri dipendenti, le risorse naturali ed energetiche, lo sviluppo sostenibile, la qualità dei prodotti.*

*Una recente indagine realizzata dal Centro Studi UNIONCAMERE del Veneto conferma che la maggioranza delle imprese intervistate ritiene che il marchio collettivo può essere un mezzo importante per distinguere e valorizzare le specificità e le tradizioni dei prodotti e dei servizi veneti e per favorire l'aggregazione regionale a livello economico-produttivo. A ciò si aggiunga la positiva valutazione sui valori etico-morali che tale legge potrebbe meglio garantire. Il marchio collettivo è, inoltre, considerato dalle aziende uno strumento per favorire il rapporto leale fra aziende e consumatori, dare maggiore forza alle esportazioni e attrarre investimenti.*

*Nel dettaglio dei singoli articoli:*

- *l'articolo 1 definisce le finalità e le azioni dell'intervento legislativo, che nella presente relazione sono state delineate in maniera più analitica;*
- *l'articolo 2 istituisce il marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto", e chiarisce l'ambito di applicazione della legge in relazione alla vigente disciplina legislativa nazionale e comunitaria in materia di marchi collettivi;*
- *l'articolo 3 descrive le caratteristiche del marchio di qualità con indicazione d'origine introdotto dalla legge;*
- *l'articolo 4 attribuisce la titolarità di tale marchio alla Regione Veneto;*

- *l'articolo 5 definisce le linee generali del programma aperto di controllo della qualità a cui devono sottoporsi tutti i prodotti/servizi che intendano fregiarsi del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 6 precisa i poteri programmatori attribuiti alla Regione Veneto in materia di marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 7 delinea composizione e competenze del Comitato per la qualità, l'organo al quale vengono attribuiti i poteri di indirizzo e coordinamento delle attività relative alla gestione e promozione del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 8 delinea composizione e competenze delle Commissioni tecniche incaricate di predisporre i disciplinari, i regolamenti d'uso ed i programmi annuali per la pubblicizzazione delle singole categorie di prodotti/servizi che possono fregiarsi del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 9 fissa la struttura del disciplinare che dev'essere elaborato dalla competente Commissione tecnica per ciascuna categoria di prodotti/servizi ed i requisiti minimi che ciascun prodotto/servizio deve presentare per potersi fregiare del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 10 disciplina il contratto d'uso del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 11 precisa i requisiti della domanda di licenza d'uso del marchio di qualità con indicazione d'origine e tratteggia le linee fondamentali della relativa istruttoria;*
- *l'articolo 12 descrive le iniziative che possono essere attuate direttamente dalla Regione Veneto ovvero da Enti incaricati da quest'ultima per sostenere la diffusione del marchio di qualità con indicazione d'origine;*
- *l'articolo 13 disciplina le modalità e la procedura con le quali la Regione Veneto può concedere contributi a parziale o totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente;*
- *l'articolo 14 attribuisce ad Unioncamere del Veneto la tenuta dell'elenco dei licenziatari, del registro dei disciplinari di produzione e della raccolta dei regolamenti d'uso del marchio;*
- *l'articolo 15 prevede le attività di vigilanza che la Regione Veneto od altro soggetto con questa convenzionato devono porre in essere per assicurare il corretto utilizzo e prevenire la contraffazione del marchio di qualità con indicazione d'origine, nonché le sanzioni amministrative principali ed accessorie comminate in caso di abuso o indebito utilizzo del marchio e/o di violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio;*
- *l'articolo 16 elenca le norme previgenti che vengono abrogate con la presente legge;*
- *l'articolo 17 assicura la copertura finanziaria della presente legge;*
- *l'articolo 18 disciplina l'efficacia della presente legge ai sensi della disciplina comunitaria in materia e gli adempimenti imposti da quest'ultima in relazione alle misure di cui all'articolo 12.*



# **MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE D'ORIGINE "QUALITÀ VENETO"**

## **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione Veneto, per la tutela e la garanzia del consumatore, per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, nonché per impedire lo sfruttamento delle risorse umane e dell'ambiente, favorisce azioni atte a:

- a) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche e l'elevato livello qualitativo dei beni e servizi prodotti in Veneto, nonché i relativi criteri di valutazione della qualità;
- b) sviluppare un elevato livello qualitativo dei prodotti, dei processi produttivi e dei servizi delle imprese;
- c) garantire ai consumatori finali il rispetto dei livelli qualitativi dichiarati per i prodotti, per i processi produttivi ed i servizi certificati dal marchio;
- d) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita dei prodotti e dei servizi certificati dal marchio di cui all'articolo 2;
- e) assicurare la tutela, anche legale, dei diritti di proprietà industriale, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delle imprese e che aderiscono al marchio di cui all'articolo 2.

## **Art. 2 - Marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto".**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi con un elevato standard qualitativo controllato, la Giunta regionale è autorizzata a proporre domanda per la registrazione del marchio "Qualità Veneto", marchio collettivo di qualità con indicazione d'origine, di cui all'allegato A.

2. Il marchio di cui al comma 1 trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità dei prodotti e dei servizi e quello secondario d'indicazione d'origine dei medesimi.

3. Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed alla normativa comunitaria in tema di etichettatura e pubblicità dei prodotti.

4. Il marchio è apposto sui prodotti e servizi che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche, nonché alla loro origine.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione.**

1. La presente legge si applica ai prodotti e ai servizi delle imprese, contrassegnati da un marchio collettivo così come disciplinato dall'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e da un marchio collettivo comunitario così come disciplinato dagli articoli 66-74 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009.

## **Art. 4 - Titolarità del marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto".**

1. La Regione Veneto è titolare e detiene il marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto".

### **Art. 5 - Programma aperto di controllo della qualità.**

1. La qualità dei prodotti e dei servizi applicanti il marchio di cui all'articolo 2 è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.

2. Il programma aperto di controllo della qualità dei prodotti e dei servizi di cui al comma 1 è finalizzato a verificare nei soggetti utilizzatori del marchio la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'uso del medesimo e per verificare il rispetto dello specifico disciplinare di riferimento per il prodotto o servizio su cui è applicato.

3. Il programma aperto di controllo della qualità per ogni categoria di prodotti e di servizi è eseguito da un organismo di controllo indipendente, accreditato e abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed individuato, d'intesa, dall'Assessore regionale competente e da Unioncamere del Veneto. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti e di servizi.

### **Art. 6 - Programmazione.**

1. La Giunta regionale, sentito il parere di un comitato composto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, dagli Assessori regionali competenti in materia, o loro delegati, e da Unioncamere del Veneto, approva:

- a) il programma annuale di promozione;
- b) la ripartizione dei mezzi finanziari annuali per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 12;
- c) le azioni pubblicitarie dei singoli settori.

### **Art. 7 - Comitato per la qualità.**

1. Presso la Giunta regionale è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato per la qualità, composto da:

- a) il Segretario regionale alle Attività produttive, Istruzione e Formazione, che lo presiede;
- b) un membro in rappresentanza della Direzione regionale industria;
- c) un membro in rappresentanza della Direzione regionale artigianato;
- d) un membro in rappresentanza della Direzione regionale commercio;
- e) un membro in rappresentanza della Direzione regionale sviluppo economico, ricerca ed innovazione;
- f) un membro in rappresentanza della Direzione regionale produzioni agroalimentari;
- g) un membro in rappresentanza di Unioncamere del Veneto ed un membro in rappresentanza delle Camere di Commercio venete designato da una di esse secondo un criterio di rotazione annuale;
- h) un membro in rappresentanza dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale;
- i) tre membri in rappresentanza delle Associazioni imprenditoriali, del settore primario, secondario e terziario;
- l) due membri in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Veneto;
- m) un membro in rappresentanza delle Commissioni Tecniche di cui all'articolo 8.

2. Il Comitato per la qualità:

- a) propone alla Giunta regionale i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di servizi disciplinati dal marchio di cui all'articolo 2;
- b) esamina i modelli dei disciplinari di produzione ed i regolamenti d'uso del marchio proposti dalle Commissioni tecniche e le loro eventuali modifiche;
- c) aggiorna il registro dei disciplinari recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e servizi previsti all'articolo 9;
- d) prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
- e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e servizi.

#### **Art. 8 - Commissioni tecniche.**

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione una commissione tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di servizi ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio di cui all'articolo 2.

2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da sette membri e rimangono in carica per tre anni. I componenti sono rappresentanti delle associazioni di categoria e, almeno uno, è rappresentanza delle Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Veneto.

3. Le commissioni tecniche:

- a) predispongono il disciplinare di produzione ed i regolamenti d'uso del marchio e le relative modifiche e lo sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, corredato del parere del Comitato per la qualità di cui all'articolo 7;
- b) elaborano eventuali osservazioni da far pervenire entro il termine di trenta giorni all'assessore regionale competente in materia, riguardanti il parere dell'organismo di controllo indipendente, relativamente al rilascio, diniego oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del marchio;
- c) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi;
- d) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto comunitario, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.

4. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta regionale incarica dello svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti o di servizi.

#### **Art. 9 - Disciplinare.**

1. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi l'elaborazione di uno specifico disciplinare è condizione indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità con indicazione di origine di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi indicati dal Comitato di qualità, la commissione tecnica elabora uno specifico disciplinare. La Giunta regionale approva il disciplinare, sentito il parere del Comitato per la qualità.

3. Il disciplinare comprende le seguenti disposizioni:

- a) i criteri di qualità e origine previsti per le varie categorie di prodotti o di servizi;
- b) le disposizioni relative ai controlli;



- c) le sanzioni;
- d) le modalità di applicazione del marchio di qualità.

4. I prodotti e i servizi devono rispondere ad alcuni requisiti minimi che dovranno essere sviluppati nei singoli disciplinari tecnici. In particolare:

- a) assenza di lavoro infantile;
- b) assenza di lavoro obbligato;
- c) libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- d) assenza di discriminazione;
- e) assenza di procedure disciplinari coercitive;
- f) rispetto degli standard applicabili sugli orari di lavoro;
- g) regolarità contributiva;
- h) rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- i) il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante non deve avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per i quali è prevista una pena detentiva;
- l) il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante non deve essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione né esservi stato sottoposto negli ultimi cinque anni;
- m) il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante non deve essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento né esservi stato sottoposto negli ultimi 5 anni, salva la riabilitazione;
- n) il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante non deve avere riportato condanne per delitti, anche colposi, salva la riabilitazione, e non deve essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale.

5. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità che riguardano i processi di produzione e di gestione d'impresa.

6. Il disciplinare deve essere validato da un ente di certificazione accreditato specializzato per competenza sul settore o sul prodotto oggetto del disciplinare stesso.

#### **Art. 10 - Uso del marchio e relativo contratto.**

1. Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso ad imprese individuali, a società di persone, a società di capitali ed a consorzi di imprese.

2. L'utilizzazione del marchio è autorizzata con decreto del dirigente regionale competente, previa acquisizione del parere dell'organismo di controllo che ha validato il disciplinare di riferimento per i soggetti di cui al comma 1 e previa sottoscrizione del contratto d'uso del marchio.

3. Nel contratto d'uso del marchio elaborato dal Comitato per la qualità di cui all'articolo 7, devono essere disciplinate:

- a) le condizioni alle quali il marchio viene concesso;
- b) il divieto di sub licenza;
- c) l'obbligo di attenersi agli standard qualitativi previsti dal disciplinare di produzione;
- d) l'apposizione del marchio sui propri prodotti;
- e) la protezione del marchio adottando le necessarie misure in caso di violazione ad opera di terzi, informandone contestualmente il titolare;

f) la durata della licenza d'uso del marchio, le modalità di rinnovo, i casi di sospensione, revoca o rinuncia da parte del licenziatario.

4. È ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad altri marchi privati o pubblici, purché siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano tali da trarre in inganno i consumatori.

5. L'autorizzazione all'uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o servizio o una nuova categoria di prodotti o di servizi è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato per la qualità.

#### **Art. 11 - Domanda di licenza d'uso e relativa istruttoria.**

1. Il soggetto interessato ad ottenere la licenza d'uso, dovrà presentare apposita domanda al Comitato per la qualità di cui all'articolo 7.

2. La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- a) scheda con dati anagrafici;
- b) per le imprese copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla CCIAA non anteriore a tre mesi con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa;
- c) dichiarazione da parte del soggetto richiedente o del suo legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, che il medesimo soggetto si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- d) dichiarazione di impegnarsi al rispetto delle norme sull'uso del marchio e di assoggettarsi ai controlli previsti nonché di attenersi a quanto fissato dal Disciplinare di produzione di riferimento.

3. Il Comitato per la qualità di cui all'articolo 7, verifica la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge. Comunica il proprio parere al dirigente regionale competente. La comunicazione dovrà in ogni caso contenere l'indicazione delle motivazioni sulle quali il parere si fonda.

4. Qualora ritenuto necessario, ai fini dell'istruttoria della domanda di licenza d'uso del marchio, il soggetto richiedente si impegna a trasmettere eventuali documenti o informazioni aggiuntivi e si impegna inoltre a consentire l'accesso presso i locali di produzione, vendita o fornitura, per gli approfondimenti ritenuti necessari.

5. Con l'accoglimento della domanda il richiedente provvede a sottoscrivere il contratto di licenza d'uso del marchio collettivo.

#### **Art. 12 - Misure di sostegno.**

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 possono essere promosse le seguenti iniziative, conformemente al diritto comunitario:

- a) campagne informative rivolte ai consumatori;
- b) azioni promozionali della commercializzazione;
- c) azioni pubblicitarie;
- d) misure dirette all'attuazione dei programmi di controllo di qualità;
- e) misure di sostegno per il deposito di domande di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali;
- f) misure di sostegno per la tutela legale, in ogni sede, dei diritti di proprietà industriale registrati.

2. Per azione pubblicitaria si intende qualsiasi operazione finalizzata a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto o servizio, ivi compresa la distribuzione diretta di materiale ai consumatori e le azioni pubblicitarie a essi rivolte nei punti di vendita. Sono considerate azioni pubblicitarie:

- a) la pubblicità su giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet;
- b) la cartellonistica, le sponsorizzazioni, il materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati;
- c) la promozione delle vendite, le attività promozionali presso punti di vendita, i punti di informazione, le attività di pubbliche relazioni e i convegni.

3. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione europea è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto o servizio, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

4. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti, o i servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o i prodotti, o i servizi della medesima.

5. Per azione promozionale della commercializzazione s'intende l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o ad iniziative a queste equiparate nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.

6. Per campagne informative rivolte ai consumatori s'intende l'attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti o servizi, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti o di servizi, prodotti o servizi specifici o prodotti e servizi precisamente indicati, o stimolare l'acquisto di un determinato prodotto o servizio provvisto di marchio di qualità.

7. Per misure dirette all'attuazione dei programmi di controllo di qualità si intendono le spese relative ai controlli dei prodotti e dei servizi, delle imprese e dell'utilizzo dei marchi di qualità. Non sono ammesse alle agevolazioni spese per autocontrolli.

8. Per misure di sostegno per il deposito di domande di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali si intende il supporto alle imprese nelle fasi di verifica della preesistenza di marchi uguali o simili attraverso apposite ricerche di anteriorità, ovvero la stesura e deposito della domanda di registrazione e la dichiarazione di protezione del marchio.

9. Per tutela legale, in ogni sede, dei diritti di proprietà industriale depositati si intende la concessione di un contributo alle imprese a valere sui costi della procedura legale, oppure la stipula di convenzioni tra Regione Veneto, anche per il tramite di Unioncamere del Veneto, studi legali, strutture di consulenza specializzati nella tutela di marchi e brevetti, affinché siano essi ad offrire nel mercato, a costi fissi e competitivi, tali servizi di tutela e salvaguardia della proprietà industriale degli imprenditori veneti.

10. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione Veneto o, su incarico della stessa, da Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

### **Art. 13 - Contributi.**

1. Per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi alle Camere di Commercio, ad Unioncamere del Veneto, alle imprese, alle associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e dei servizi, alle associazioni di categoria o loro emanazioni e alle associazioni di consumatori riconosciute dalla Regione Veneto per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) fino al 100 per cento per le iniziative di campagne informative al consumatore di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nel rispetto del regime "de minimis" per le imprese;
- b) fino all'80 per cento per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto del regime "de minimis" per le imprese;
- c) fino al 50 per cento nel caso di azioni pubblicitarie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
- d) fino all'80 per cento per i controlli di qualità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno;
- e) fino all'80 per cento per le misure di sostegno di cui all'articolo 12 comma 1 lettere e) ed f), nel rispetto del regime "de minimis" per le imprese;
- f) fino al 100 per cento per le iniziative di campagne d'informazione promosse dalle associazioni dei consumatori di cui al presente articolo.

2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.

3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L'importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

### **Art. 14 - Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d'uso del marchio.**

1. Presso Unioncamere del Veneto è tenuto l'elenco dei soggetti licenziatari del marchio di cui all'articolo 2, suddivisi per categoria di prodotto o di servizio, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta dei regolamenti d'uso del marchio.

### **Art. 15 - Vigilanza e sanzioni.**

1. La Giunta regionale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti d'uso del marchio. La Giunta regionale può affidare il predetto compito ad Unioncamere del Veneto o ad un altro soggetto pubblico o privato in possesso della professionalità necessaria previa stipulazione di un'apposita convenzione.

2. Qualora l'assegnatario del potere di vigilanza di cui al comma 1 non ponga in essere le misure idonee alla prevenzione della contraffazione del marchio da parte di terzi o dell'utilizzazione del marchio in modo non conforme ai disciplinari e contratti d'uso da parte dei licenziatari ovvero ometta di procedere ai controlli di conformità ai disciplinari di produzione o di applicare le sanzioni previste al comma 3, il potere di vigilanza, di controllo e sanzionatorio dei licenziatari viene avvocato dalla Giunta regionale che può risolvere la relativa

convenzione con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

3. Fatta salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, l'abusivo o indebito utilizzo del marchio di cui all'articolo 2 o la violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio stesso, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di ventiquattro mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione e vengono destinate alle finalità di cui alla presente legge.

4. Il soggetto imputato di abuso o indebito utilizzo del marchio o di violazione delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso dello stesso, ha l'obbligo di diffondere a proprie spese il verbale di accertamento della violazione.

5. In caso di violazione grave delle disposizioni del disciplinare o del contratto d'uso del marchio, il dirigente regionale competente può sospendere l'autorizzazione fino ad un massimo di sei mesi. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

#### **Art. 16 - Abrogazioni.**

1. Sono abrogati i Capi I, II e III della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali".

#### **Art. 17 - Disposizioni finanziarie.**

1. Agli oneri, di parte corrente, derivanti dall'applicazione delle presente legge, in termini di competenza e di cassa, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2010 ed euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate all'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI".

#### **Art. 18 - Notifica alla Commissione europea.**

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La Regione Veneto trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 12.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto".....	5
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 4 - Titolarità del marchio di qualità con indicazione d'origine, "Qualità Veneto".....	5
Art. 5 - Programma aperto di controllo della qualità.....	6
Art. 6 - Programmazione.....	6
Art. 7 - Comitato per la qualità.....	6
Art. 8 - Commissioni tecniche.....	7
Art. 9 - Disciplinare.....	7
Art. 10 - Uso del marchio e relativo contratto.....	8
Art. 11 - Domanda di licenza d'uso e relativa istruttoria.....	9
Art. 12 - Misure di sostegno.....	9
Art. 13 - Contributi.....	11
Art. 14 - Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d'uso del marchio.....	11
Art. 15 - Vigilanza e sanzioni.....	11
Art. 16 - Abrogazioni.....	12
Art. 17 - Disposizioni finanziarie.....	12
Art. 18 - Notifica alla Commissione europea.....	12



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA


*ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 23 RELATIVO A:*

**MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI  
SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON  
INDICAZIONE D'ORIGINE "QUALITÀ VENETO"**

---

## **ALLEGATO A**

Logo:



PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (1) .**

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273.

**Art. 1** *Diritti di proprietà industriale.*

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

**Nota all'articolo 3**

**Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (1).**

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273.

**Art. 11** *Marchio collettivo.*

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome



stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

## **Regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207/2009 (1) (2).**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

### **Articolo 66** *Marchi comunitari collettivi*

1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.

### **Articolo 67** *Regolamento per l'uso del marchio*

1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

### **Articolo 68** *Rigetto della domanda*

1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 66 o dell'articolo 67, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

**Articolo 69** *Osservazioni dei terzi*

Oltre ai casi di cui all'articolo 40, ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare all'Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dell'articolo 68, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.

**Articolo 70** *Utilizzazione del marchio*

L'utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei marchi comunitari.

**Articolo 71** *Modifica del regolamento d'uso del marchio*

1. Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 67 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 68.
3. Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 69.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.

**Articolo 72** *Esercizio dell'azione per contraffazione*

1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo.
2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

**Articolo 73** *Motivi di decadenza*

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

- a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2;
- c) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

#### **Articolo 74** *Motivi di nullità*

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio comunitario collettivo, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 68, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

-----  
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 13 aprile 2009.

#### **Nota all'articolo 9**

**Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (1).**

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

#### TITOLO II

*Applicazione della pena su richiesta delle parti (2)*

#### **Articolo 444.** *Applicazione della pena su richiesta.*

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (3).

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (4).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 (5).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta (6).

-----  
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

(2) Le disposizioni relative all'applicazione della pena su richiesta delle parti non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Vedi gli articoli 53 e seguenti, legge 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.

(3) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, legge 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge.

Il testo del comma 1 precedentemente in vigore era il seguente: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 1-6 aprile 1993, n. 141 (Gazz. Uff. 14 aprile 1993, n. 16 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 76 Cost.

(4) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge. Successivamente il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 11, legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(5) Comma così sostituito dall'art. 32, L. 16 dicembre 1999, n. 479..

(6) Vedi, anche, l'art. 15, legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1999, n. 475.

## **Nota all'articolo 16**

### **Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000)**

#### **NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI (1)**

##### **CAPO I**

###### *Disposizioni generali*

###### **Art. 1 - Ambito di applicazione della legge.**

1. La presente legge disciplina l'istituzione e l'uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni. (2)

## **CAPO II**

### *Marchi collettivi regionali*

#### **Art. 2 - Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali.**

1. La Giunta regionale:

a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, l'ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;

b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all'articolo 8;

c) omissis. (3)

2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.

3. omissis (4)

4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle del "mobile d'arte del Bassanese" nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa e della "pietra di Vicenza" nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo.

#### **Art. 3 - Regolamento d'uso.**

1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del comitato di tutela di cui all'articolo 8, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, individua i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in materia di produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienze o abusi nell'utilizzo del marchio.

#### **Art. 4 - Licenziatari.**

1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in forma consortile, che producono beni o forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la propria sede nell'ambito del territorio di tutela del marchio, preferibilmente presso un'istituzione pubblica.

#### **Art. 5 - Licenza d'uso.**

1. La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.

2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.

2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso. (5)

#### **Art. 6 - Attribuzioni alle camere di commercio.**

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso. (6)

**Art. 7 - Elenco dei licenziatari.**

1. Presso la camera di commercio territorialmente competente è tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie di ogni singolo marchio.

**Art. 8 - Comitato di tutela dei marchi regionali.**

1. Per ogni marchio è istituito presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di tutela.

2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente e dura in carica cinque anni. Può validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti nominati.

3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. La composizione del comitato di tutela del marchio imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia è quella prevista dall'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1.

**Art. 9 - Compiti del comitato di tutela.**

1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:

a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e propone le eventuali modifiche;

b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d'uso.

c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del marchio.

2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal competente organo camerale.

**Art. 10 - Attività promozionale.**

1. La promozione di tutti i marchi viene effettuata, da parte della Regione, nell'ambito dell'attività promozionale del settore secondario e terziario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni nel limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.

### **CAPO III**

#### *Disposizioni particolari per il Marchio collettivo Made in Veneto*

**Art. 11 - Istituzione del marchio.**

1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei prodotti legati al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio "Made in Veneto" contraddistinto dal Leone di San Marco e una scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili ad esso: "Made in Veneto", così come riportato nella elaborazione grafica allegata.

2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d'uso relativo al marchio, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio "Made in Veneto" ai sensi dell'articolo

2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

**Art. 12 - Licenziatari.**

1. Possono essere licenziatari del marchio di cui all'articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000.

**Art. 13 - Procedure.**

omissis (7)

**Art. 14 - Attribuzioni alle camere di commercio.**

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso. (8)

**Art. 15 - Proventi.**

1. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso.

2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.

3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso. (9)

-----  
(1) Vedi errata corrige pubblicata in BUR n. 42/2000 per articoli 1, 3, 8 e 9, in art. 1 correggendo in 1992 l'errato 1892, in art. 3 e in art. 9 correggendo in 1942 l'errato 1842, in art. 8 correggendo in 1996 l'errato 1896.

(2) Articolo così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, che ha soppresso le prole "e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche".

(3) Lettera abrogata da comma 1 art. 12 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(4) Comma abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(5) Comma aggiunto da comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

(6) Articolo così sostituito da comma 1 art. 13 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(7) Articolo abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(8) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(9) Comma così sostituito da comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.

## **Nota all'articolo 18**

### **Trattato sul funzionamento della Unione Europea**

(n.d.r. Versione in vigore dal 1 dicembre 2009) (1) (2) (3)

**Articolo 107** (ex articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

#### **Articolo 108** (ex articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni



dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

-----  
(1) Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9 maggio 2008 n. C 115 sono pubblicate le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona.

(2) Vedi la Legge 2 agosto 2008, n. 130 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O.

(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 20 gennaio 2010 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15), ha reso noto che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, sul piano internazionale, in data 1° dicembre 2009 avendo, la Repubblica Ceca, nella qualità di ultimo Stato firmatario, depositato in data 13 novembre 2009, il proprio strumento di ratifica. La Repubblica italiana aveva già depositato, in data 8 agosto 2008, il proprio strumento di ratifica, a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 2008, n. 130.